COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 giugno 2003.

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bono, Bossi, Buttiglione, Cammarata, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Maroni, Martinat, Marzano, Matteoli, Micciché, Mussi, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Selva, Sospiri, Stefani, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 giugno 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PISTONE: « Agevolazioni per l'acquisto di strumenti musicali da parte delle università e delle istituzioni scolastiche » (4111);

BUFFO: « Norme per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro » (4112);

LABATE ed altri: « Istituzione del Registro nazionale degli impianti protesici mammari » (4113);

VIGNI ed altri: « Prosecuzione degli interventi per salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena » (4114);

LUCIANO DUSSIN ed altri: « Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa » (4115).

In data 27 giugno 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PAGLIARINI e DIDONÈ: « Disposizioni concernenti i bilanci dei sindacati e delle loro associazioni » (4116);

POLLEDRI: « Introduzione della denominazione di "pane tradizionale nazionale di alta qualità" nella produzione e commercializzazione del pane » (4117).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 26 giugno 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001 » (4109);

dai ministri degli affari esteri e della difesa:

« Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose

o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001 » (4110).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 giugno 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 776-B/*bis* – « Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 » *(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione e approvato, con modificazioni, dal Senato)* (2579-B);

S. 1986. – PISAPIA ed altri; FANFANI ed altri: « Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di un anno » *(approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato)* (3323-3386-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 776-B/*bis* – « Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 » *(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione e approvato, con modificazioni, dal Senato)* (2579-*B) Parere delle Commissioni II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento), XI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

QUARTIANI ed altri: « Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti » (4037);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ONNIS: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo » (4075).

II Commissione (Giustizia):

S. 1986. – PISAPIA ed altri; FANFANI ed altri: « Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di un anno » *(approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato)* (3323-3386-*B) Parere della I Commissione;*

GAZZARA ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia dì istituzione di tribunali amministrativi regionali presso le corti di appello » (3776) *Parere delle Commissioni I e V;*

P1SAPIA: « Modifica all'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati » (3943) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre l996 » (4041) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIII.*

VII Commissione (Cultura):

BLASI: « Disposizioni per la tutela e il restauro della "Rabatana" di Tursi » (4066)

Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):

COSSA ed altri: « Norme a sostegno della tecnica di edificazione in terra cruda (4019) *Parere delle Commissioni I, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

COSSA e MASSIDDA: « Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recanti semplificazioni nelle procedure di rilascio e di conferma della patente di guida ai soggetti talassemici » (3984) *Parere delle Commissioni I, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

PAOLO RUSSO: « Disciplina delle terapie complementari esercitate da personale medico » (3194) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (*ex *articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GHIGLIA ed altri: « Istituzione della figura professionale del medico odontostomatologo » (3655) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze dalla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 213 del 4-18 giugno 2003 (doc. VII, n. 319) con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della provincia di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 2 recante « Provvedimenti per l'adozione di minori in Provincia di Bolzano », sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n 219 del 4-24 giugno 2003 (doc. VII, n. 320) con la quale:

dichiara che spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal senatore Roberto Centaro, secondo quanto deliberato dalla Assemblea del Senato in data 27 gennaio 2000;

alla I Commissione (Affari costituzionali);

sentenza n. 220 del 4-24 giugno 2003 (doc. VII, n. 321) con la quale:

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 274, comma 1, lettera *l*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevate rispettivamente, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Forlì e, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal tribunale di Macerata;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 63 e 66 del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Forlì;

c) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 275 del predetto decreto legislativo n. 267

del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal tribunale di Macerata;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 221 del 4-24 giugno 2003 (doc. VII, n. 322) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 14 e 15 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti dì patronato e di assistenza sociale), sollevata dalla regione Valle d'Aosta, in riferimento agli articoli 3, 97 e 116 della Costituzione, nonché agli articoli 3, 4 e 38 dello statuto regionale;

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

sentenza n. 222 del 4-24 giugno 2003 (doc. VII, n. 323) con la quale:

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Marche 24 luglio 2002, n. 12 (Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere *q)* ed *s)*, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

2) dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale della legge della regione Marche 24 luglio 2002, n. 12 (Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici), sollevata con il medesimo ricorso in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed ai principi fondamentali posti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa, in sede primaria.

Con lettera in data 18 giugno 2003, sentenza n. 211 del 4-18 giugno 2003 (doc. VII, n. 317), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;

dichiara la manifesta inammissibilità della ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'articolo 159, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000 sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Messina;

alla V Commissione permanente (Bilancio);

con lettera in data 18 giugno 2003, sentenza n. 212 del 4-18 giugno 2003 (doc. VII, n. 318), con la quale:

riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 237, 238 e 299 – quest'ultimo nella parte in cui abroga l'articolo 660 codice procedura penale – del decreto legislativo 30 maggio 2002,

n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia); dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 235 e 236 del medesimo decreto legislativo, e dell'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevate, in riferimento agli articoli 76, 97, comma primo, e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti « sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 25 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega navale italiana, per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259, del 1958 (doc. XV, n. 164).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti « sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 26 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259, del 1958 (doc. XV, n. 165).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Il presidente della Corte dei conti con lettera in data 26 giugno 2003, ha trasmesso la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2002, approvata dalle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'istituto di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e la annessa relazione (doc. XIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno con lettere in data 24 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimenti dei consigli comunali di Frasso Telesino (Benevento), Paesana (Cuneo), Copertino (Lecce) e di Settefrati (Frosinone).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, cori lettere in data 20 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

al dottor Ruggero CALABRIA un incarico di consulenza, studio e ricerca nel-

l'ambito del Ministero delle comunicazioni – *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

al dottor Bruno FORTE un incarico di studio, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – *alla VII Commissione permanente* (Cultura);

al dottor Giancarlo STORTO un incarico di studio, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (249).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il proprio il proprio parere entro il 29 agosto 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 luglio 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2248 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 102, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (APPROVATO DAL SENATO) (4086)

(A.C. 4086 – Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

il preambolo del decreto-legge in esame indica come motivazione di necessità e urgenza l'accelerazione del processo di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico al fine di raggiungere « gli obiettivi di finanza pubblica delineati nel Documento di programmazione economica e finanziaria »;

l'articolo 77 della Costituzione disciplina la decretazione di urgenza permettendo, solo in casi davvero eccezionali, la autoattribuzione da parte del Governo del potere di adottare, senza previa delega parlamentare, atti aventi forza di legge e coerentemente il comma 1 dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, impone al Governo di indicare nel preambolo del decreto-legge le circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione;

il provvedimento in esame non ha influenza immediata sui saldi e, quindi, non si produce alcuna giustificazione finanziaria per l'adozione di strumenti di urgenza, né si giustifica se si tiene conto che il nostro Paese, al momento, ha la più alta quota di cartolarizzazioni sul mercato finanziario internazionale, né infine se si considera che in materia di vantaggi per la finanza pubblica le cartolarizzazioni risultano tutt'altro che uno strumento appropriato ed utile in quanto costano all'erario più del ricorso ai titoli del debito pubblico;

l'articolo 1 del decreto-legge prevedo la vendita di immobili della Difesa senza tenere presente che fra questi vi sono edifici di rilevante interesse storico e artistico appartenenti al demanio culturale del nostro Paese, per i quali non sono previste verifiche sul permanere in capo allo Stato dei doveri di tutela dei beni culturali in quanto si adottano le funzioni e le procedure previste per le cartolarizzazioni, così disattendendo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della Costituzione, volto a garantire che la Repubblica italiana tuteli il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione;

l'articolo 2 del decreto-legge viola le competenze proprie delle amministrazioni locali, ed in particolare quelle attinenti al governo del territorio e dell'urbanistica ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,

laddove consente allo Stato, attraverso l'agenzia per il demanio, di promuovere la costituzione di società di trasformazione urbana al posto dei comuni, avocando illegittimamente a sé compiti degli enti locali, in palese contrasto non solo con la lettera, ma anche con lo spirito della riforma in senso federale dello Stato, operata con la modifica del Titolo V della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione n. 4086.

n. 1. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto, Pistone, Ruzzante, Magnolfi, Minniti, Pisa, Battaglia, Leoni, Lucidi.